

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

REGOLAMENTO UNICO di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento Aperti appartenenti al “Sistema Etico”:

Eurizon Obbligazionario Etico
Eurizon Diversificato Etico
Eurizon Azionario Internazionale Etico

Valido a decorrere dal 12 maggio 2021

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI

Il presente Regolamento di Gestione (di seguito, il “Regolamento”) disciplina gli OICVM aperti non riservati appartenenti al “Sistema Etico” aventi la seguente denominazione:

SISTEMA ETICO

EURIZON OBBLIGAZIONARIO ETICO (in breve Obbligazionario Etico)
(già Sanpaolo Obbligazionario Etico)

EURIZON DIVERSIFICATO ETICO (in breve Diversificato Etico)
(già Nextra Equilibrio SR)

EURIZON AZIONARIO INTERNAZIONALE ETICO (in breve Azionario Internazionale Etico)
(già Sanpaolo Azionario Internazionale Etico)

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.

L'esercizio contabile di ciascun Fondo ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito, anche la “SGR”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.
Sito Internet: www.eurizoncapital.com.

DEPOSITARIO

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “*Institutional Services-Depositary Services*”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.

Sito Internet: www.statestreet.com/it/it

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore unitario della quota, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com.

Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

1. POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI

1.1 Parte comune a tutti i Fondi

- 1 La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari e delle altre attività detenute, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari di natura azionaria possono risultare particolarmente elevate, mentre risultano di norma più contenute quelle degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo di tali strumenti, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti. Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua. Gli investimenti in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito "OICR"), quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività. Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, il Fondo è esposto al rischio di cambio, ovvero alla variazione del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.
- 2 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
 - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) quote di FIA chiusi;
 - l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
- 3 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 4 I Fondi sono denominati in euro.
- 5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
- 6 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

- 7 Nella gestione dei Fondi la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
- L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
- In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 8 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- 9 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici di ciascun Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
- effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
 - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento.
- 10 Il Fondo può inoltre:
- a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
 - c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- 11 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- 12 Ai fini del presente Regolamento i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

- 13 Ai fini del rispetto dei limiti indicati nella parte specifica del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

1.2 Caratteristiche del Sistema Etico

- 1 Il "Sistema Etico" è un insieme di fondi che si prefiggono l'obiettivo di incrementare nel tempo il valore dei capitali conferiti attuando una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione degli emittenti. Il "Sistema Etico" si caratterizza anche per:
- la possibilità data ai partecipanti al fondo Obbligazionario Etico di devolvere ad enti o associazioni benefiche una parte dei ricavi messi in pagamento dal Fondo medesimo;
 - l'impegno della SGR a finanziare progetti ed iniziative di carattere umanitario - nel senso più ampio del termine - tramite la devoluzione di una parte della commissione di gestione percepita sui Fondi del Sistema Etico, secondo quanto specificato nel Prospetto;
 - l'impegno del Fondo Azionario Internazionale Etico a destinare una parte del patrimonio ad investimenti aventi come prioritarie finalità sociali e umanitarie;
- 2 I Fondi appartenenti al Sistema Etico sono orientati, tendenzialmente in via esclusiva, verso strumenti finanziari di emittenti che - al momento dell'investimento - non rientrano nei casi di esclusione precisati nei "criteri negativi" e si contraddistinguono per il rispetto di uno o più "criteri positivi":

"criteri positivi"

- a) nel caso in cui l'emittente sia uno Stato, riguardano
 - la tutela dei diritti dell'Uomo (qualunque sia la razza, la nazionalità, la religione, il sesso...);
 - l'impegno a dirimere situazioni di conflitto ed a creare le condizioni per un dialogo stabile e pacifico tra gli Stati ed i Popoli;

- l'intervento a sostegno di Paesi non sviluppati e di quelli colpiti da guerre o catastrofi naturali;
- b) nel caso in cui l'emittente sia una società
 - la sensibilità mostrata nell'esercizio della propria attività d'impresa verso la tutela dell'ambiente;
 - l'impegno in attività e progetti che possano contribuire ad un miglioramento della qualità della vita;
 - l'attenzione dimostrata, durante la progettazione e la produzione, alle caratteristiche di qualità e sicurezza dei prodotti nonché alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori;

“criteri negativi”

- c) nel caso in cui l'emittente sia uno Stato
 - la presenza di un regime oppressivo;
 - il coinvolgimento in azioni militari che non siano condotte sotto l'egida di organizzazioni sovranazionali;
- d) nel caso in cui l'emittente sia una società
 - la realizzazione di una parte rilevante del proprio giro d'affari o del proprio utile attraverso la produzione o commercializzazione di armi, tabacco, alcolici, organismi geneticamente modificati e prodotti lesivi della dignità dell'Uomo (ad esempio: pornografia,...) e della sua salute;
 - la produzione o realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare.
- 3 Nel caso in cui situazioni o notizie dovessero comportare una variazione di giudizio su un emittente, evidenziando il mancato rispetto dei “criteri positivi” o la presenza di comportamenti rientranti nei “criteri negativi”, la SGR provvederà - in relazione alla gravità delle situazioni - a ridurre il peso dell'investimento negli strumenti finanziari di tali emittenti nel più breve tempo possibile, agendo nell'interesse dei partecipanti, e in ogni caso ad azzerarlo entro sei mesi dal momento di variazione del giudizio.
- 4 In considerazione dei principi etici a cui si ispira l'attività di gestione, il Consiglio di Amministrazione della SGR si avvale della collaborazione di un “Comitato di Sostenibilità” al fine di assicurare la rispondenza delle scelte gestionali ai principi etici sopra indicati. Tale Comitato è indipendente ed autonomo rispetto alla SGR, è composto da personalità di riconosciuta probità e moralità, formula le proprie opinioni circa l'eticità degli emittenti anche avvalendosi di banche dati internazionali.

1.3 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

1.3.1 Eurizon Obbligazionario Etico (già Sanpaolo Obbligazionario Etico)

- 1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari con merito di credito non inferiore ad investment grade. E' escluso l'investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente compresa tra 3,5 e 7,5 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, prevalentemente denominati in euro. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro fino ad un massimo del 25% del totale delle attività.
- 2 Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività, a condizione che gli investimenti complessivi del Fondo risultino prevalentemente denominati in euro;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
- 3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
- 4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata - nel rispetto di principi etici - sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, sulla base delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute e sull'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

1.3.2 Eurizon Diversificato Etico (già Nextra Equilibrio SR)

- 1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari con merito di credito non inferiore ad investment grade; gli investimenti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio sono presenti per un valore non superiore al 20% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente compresa tra 1 e 4 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 2 Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;

- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 50% del totale delle attività, a condizione che gli investimenti complessivi del Fondo risultino prevalentemente denominati in euro;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
- 3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
 - 4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Con riguardo alla componente obbligazionaria, la selezione degli investimenti viene effettuata - nel rispetto di principi etici - sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti e sull'analisi dell'affidabilità degli emittenti. Con riguardo alla componente azionaria, la selezione degli investimenti viene effettuata - nel rispetto di principi etici - sulla base della dinamica delle principali variabili macroeconomiche nonché sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l'obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.

1.3.3 Eurizon Azionario Internazionale Etico (già Sanpaolo Azionario Internazionale Etico)

- 1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti di ogni area geografica, quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo destina, inoltre, fino al 5% del portafoglio complessivo all'investimento in strumenti finanziari che non offrono immediati ritorni finanziari, di emittenti che svolgono un'attività d'impresa di rilevanza sociale ed economica: realizzano programmi per la riduzione della povertà, si impegnano nella promozione e la formazione dell'Uomo, si ispirano a modelli economici basati sulla condivisione dei profitti.
- 2 Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
- 3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L'esposizione azionaria complessiva non può superare il 130% del valore complessivo netto del Fondo.
- 4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata - nel rispetto di principi etici - sulla base della dinamica delle principali variabili macroeconomiche nonché sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l'obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 1 Tutti i Fondi tranne Obbligazionario Etico sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- 2 Il Fondo Obbligazionario Etico è un fondo a distribuzione dei ricavi; per esso di conseguenza i ricavi sono distribuiti ai partecipanti secondo le modalità di seguito indicate.
- 3 La SGR provvede alla distribuzione ai partecipanti di almeno l'80% dei ricavi conseguiti nella gestione del Fondo con periodicità annuale (con riferimento al 31 dicembre).
- 4 I ricavi oggetto di distribuzione - al netto dei relativi effetti fiscali - sono costituiti dai proventi da investimento (interessi, dividendi ed altri proventi) su strumenti finanziari quotati e non quotati, dai proventi delle operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli e dagli interessi attivi su disponibilità liquide e su depositi bancari, al netto degli oneri finanziari (interessi passivi ed altri oneri finanziari) e degli oneri di gestione, come risultanti dalla relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (annuale). E' facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione in tutto o in parte degli utili su titoli realizzati al netto di eventuali perdite e dei relativi effetti fiscali.
- 5 L'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo, in quanto non vengono prese in considerazione né le plusvalenze né le minusvalenze. Per tali ragioni, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo (variazione del valore della quota), rappresentando - in tal caso - un rimborso parziale del valore delle quote.
- 6 Il Consiglio di Amministrazione della SGR approva la relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (annuale), determina l'ammontare spettante a ciascuna quota e stabilisce la data a partire dalla quale i ricavi sono messi in pagamento. Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione della relazione di gestione. Il ricavo unitario viene arrotondato per difetto al millesimo di euro.
- 7 Nella relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (annuale) viene indicato l'ammontare dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su strumenti finanziari distribuito, specificando la parte di tali distribuzioni che, eccedendo il risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote.

L'ammontare spettante ad ogni quota e la data di distribuzione sono inoltre pubblicati sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa.

- 8 La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su strumenti finanziari non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
- 9 Hanno diritto alla distribuzione dei ricavi i partecipanti esistenti il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (annuale). L'incasso dei ricavi avviene mediante presentazione al Depositario della relativa cedola annessa a ciascun certificato. I ricavi sono corrisposti in numerario secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante. Spetta al partecipante il compito di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei ricavi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate, la SGR provvederà a reinvestire i ricavi assegnando al partecipante quote di partecipazione al Fondo, in esenzione dal pagamento di diritti o spese.
- 10 I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.
- 11 Il partecipante che abbia chiesto l'immissione delle quote detenute nel certificato cumulativo ha la facoltà di incaricare, al momento della sottoscrizione o in uno successivo, la "Banca convenzionata" ai fini del "Servizio di Devoluzione dei Ricavi" ovvero la SGR, di devolvere una percentuale dei ricavi ad Enti o Associazioni scelti tra quelli previsti nell'apposito modulo di devoluzione dei ricavi. Nel caso in cui le quote siano contestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di impartire disposizioni alla "Banca convenzionata" inerenti al Servizio di cui al presente comma, con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 12 Il partecipante può specificare fino a 3 Enti o Associazioni indicando per ciascuno di essi la percentuale dei ricavi che intende devolvere. L'importo minimo di ciascuna devoluzione deve essere di almeno 10 (dieci) euro; in caso contrario la "Banca convenzionata" provvede all'accredito dell'importo al partecipante.
- 13 Nell'ambito dell'incarico conferito, è sempre possibile variare la scelta degli Enti o Associazioni e della percentuale di devoluzione dei ricavi, dandone comunicazione alla "Banca convenzionata" entro il quinto giorno precedente quello di pagamento dei ricavi. La disposizione si intende valida fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla "Banca convenzionata" entro il medesimo termine.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- 1 Tutti i fondi disciplinati dal Regolamento appartengono al regime "no load", che non prevede l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione. I rimborsi dei Fondi non sono gravati da commissioni.
- 2 Relativamente alle operazioni di spostamento tra Fondi appartenenti al "Sistema Etico", in unica soluzione ("Switch") o programmato, ovvero alle operazioni di spostamento in unica soluzione ("Passaggio") o programmato da Fondi non appartenenti al "Sistema Etico" verso Fondi che ne fanno parte, non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.
- 3 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) euro, per ogni versamento in unica soluzione;
 - b) diritti fissi, per un ammontare pari a 2 (due) euro, per ogni operazione di spostamento tra fondi ("Switch" o "Passaggio");
 - c) diritti fissi, per un ammontare pari a 1 (uno) euro, per ogni versamento nell'ambito dei Piani di Accumulo;
 - d) spese postali ed amministrative pari a 1 (uno) euro, relative alle conferme degli investimenti effettuati in forza del "Servizio Eurizon Consolida i Risultati" di cui al successivo art. 4.5, delle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso di cui al successivo art. 4.7 nonché delle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" di cui al successivo art. 4.3. Detto importo è trattenuto, per le conferme relative alle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso e per quelle effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra", in occasione della prima operazione effettuata nel trimestre solare;
 - e) spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all'eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - f) rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
 - g) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
 - h) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
- 4 Sono inoltre a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall'utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell'ambito dei Piani di Accumulo; in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza. Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
- 5 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Spese a carico dei Fondi

1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono:

- la provvigione di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo. La misura mensile della provvigione di gestione è pari ad 1/12 di quella indicata nella tabella sottostante ed è ripartita su base giornaliera; la medesima è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.

FONDO	ALIQUOTA ANNUA
Obbligazionario Etico	0,90%
Diversificato Etico	1,00%
Azionario Internazionale Etico	1,80%

- il costo per il calcolo del valore della quota di ciascun Fondo, nella misura massima indicata nella tabella sottostante, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento;

FONDO	ALIQUOTA ANNUA
Obbligazionario Etico	0,016%
Diversificato Etico	0,016%
Azionario Internazionale Etico	0,035%

- la provvigione di incentivo a favore della SGR, limitatamente al Fondo indicato nella sottostante tabella, pari al 20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo.

La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore della quota del Fondo al lordo della provvigione di incentivo stessa.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

Il parametro di riferimento è indicato nella sottostante tabella.

FONDO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Azionario Internazionale Etico	95% MSCI World SRI in Euro 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale del Fondo.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

E' previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo del Fondo, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "*Regolamento Benchmark*"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa";

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto. Tale importo è calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima annua indicata per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata:

FONDO	ALIQUOTA%
Obbligazionario Etico	0,024%
Diversificato Etico	0,024%
Azionario Internazionale Etico	0,06%

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;

- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, al pagamento delle cedole qualora il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR "collegati".

4. SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO ED OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO FRA FONDI

4.1 Sottoscrizione delle quote

- 1 Oltre a quanto previsto all'articolo I della Parte C), "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
 - 2 La sottoscrizione delle quote dei Fondi disciplinati nel presente Regolamento avviene mediante:
 - a) versamento in un'unica soluzione di importo minimo pari a 500 (cinquecento) euro al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese;
 - b) investimenti rateali attraverso la partecipazione ai Piani di Accumulo di cui al successivo articolo 4.2;
 - c) adesione ad operazioni di spostamento tra Fondi ("Switch", "Passaggio" e "Servizio Clessidra"), disciplinate dal successivo articolo 4.3.
 - 3 La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
 - direttamente dal sottoscrittore, tramite un soggetto incaricato del collocamento ovvero presso la sede della SGR;
 - mediante conferimento di mandato con rappresentanza a soggetto di seguito indicato come "Ente mandatario".
 - 4 La sottoscrizione delle quote da parte del sottoscrittore si realizza tramite:
 - compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali contestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese), della denominazione del Fondo prescelto, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo;
 - versamento del corrispettivo, mediante:
 - a) bonifico bancario a favore della SGR. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
 - b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
 - c) autorizzazione permanente di addebito sul conto indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca o tramite SDD, limitatamente al caso di adesione ai Piani di Accumulo di cui al successivo articolo 4.2, per i soli versamenti unitari successivi al primo;
 - d) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR e rubricato al Fondo al quale si riferisce la sottoscrizione;
 - e) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno, intestato allo stesso, di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
- Ai fini della determinazione del giorno di riferimento (ossia del giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione), le domande di sottoscrizione, si considerano convenzionalmente ricevute in giornata purché pervenute entro le ore 13.00.
- 5 Qualora la sottoscrizione venga inoltrata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, i medesimi soggetti accreditano i relativi mezzi di pagamento sugli appositi conti intestati alla SGR e rubricati ai fondi accessi presso il Depositario.

- 6 La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
- 7 I soggetti collocatori collegati per via informatica inviano sottoscrizioni e mezzi di pagamento decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 58/98.
- 8 Gli assegni, i bonifici, gli SDD e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
- 9 Nel caso di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario. Nel caso di pagamento a mezzo SDD, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.
- 10 Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario può agire disgiuntamente sulle quote stesse con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 11 Se le quote cointestate sono evidenziate in un deposito amministrato presso un soggetto collocatore, la lettera di conferma spedita dalla SGR al sottoscrittore ai sensi dell'articolo I, comma 10, della Parte C), "Modalità di Funzionamento", è inviata a tutti i cointestatari all'indirizzo specificato nel contratto di deposito. Qualora il deposito amministrato di cui sopra sia cointestato, trovano applicazione, anche nei confronti della SGR, le disposizioni che regolano il deposito, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle in materia di rappresentanza, successione, comunicazioni e facoltà di agire disgiuntamente da parte dei cointestatari.
- 12 La partecipazione ai Fondi, sotto forma di investimenti da chiunque effettuati ed imputati direttamente al minore, è consentita anche ai minori di anni 18. In tal caso il contratto è validamente stipulato dal sottoscrittore a favore del minore (partecipante al Fondo).
- 13 La partecipazione ai Fondi comporta l'adesione al Regolamento.
- 14 Il modulo di sottoscrizione è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
- 15 La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

- 1 La sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso versamenti rateali nell'ambito di un Piano di Accumulo (di seguito "Piano") che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nei Fondi.
- 2 Il primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, deve essere pari ad almeno 50 (cinquanta) euro.
- 3 In caso di adesione a un Piano, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'articolo 4.1 comma 4:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
 - la durata del Piano (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
 - l'importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari ad almeno 50 euro);
 - la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione.
- 4 Per i versamenti previsti dal Piano il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti all'articolo 4.1.
- 5 Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati. Tali versamenti determinano un'anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, la SGR considera abbandonato il Piano e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.
- 6 La sottoscrizione tramite versamenti rateali può avvenire anche attraverso un "Piano Multiplo". In tal caso:
 - il sottoscrittore oltre a quanto indicato al comma 3 dovrà indicare l'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi destinato a ciascuno dei Fondi prescelti (massimo tre), pari ad almeno 50 (cinquanta) euro;
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione (non inferiore a 500 euro) è ripartito tra i Fondi prescelti in proporzione all'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi, destinato a ciascuno di essi.
- 7 Per i versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo la lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata dalla SGR con cadenza almeno semestrale.
- 8 Le quote sottoscritte nell'ambito di un Piano sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".
- 9 Il partecipante ad un Piano può indicare un beneficiario che, a seguito di accettazione, potrà acquisire la titolarità delle quote sottoscritte sino a quella data dal partecipante medesimo (Servizio "Insieme per Domani"). Il partecipante dovrà indicare la data a partire dalla quale potrà essere espressa l'accettazione, che dovrà risultare successiva alla durata del Piano, fermo restando che, in caso di beneficiario minorenne, l'accettazione potrà essere espressa solo al compimento della maggiore età. Fino all'esercizio della facoltà di accettazione, il partecipante conserva il diritto di revocare il beneficio in qualsiasi momento. In caso di attivazione del Servizio "Insieme per Domani" il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano

prescelto non potrà effettuare ulteriori versamenti. “Insieme per Domani” può essere attivato presso una “Banca convenzionata” ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. Le quote sottoscritte nell’ambito di “Insieme per Domani” sono immesse nel certificato cumulativo di cui all’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.

Variazione del Piano

- 10 Il sottoscrittore può variare il Piano non ancora completato in qualunque momento mediante:
 - la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva precisata al precedente comma 3);
 - la variazione dell’importo unitario dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3);
 - la variazione della cadenza dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3).
- 11 Per i Piani Multipli, le variazioni di durata del Piano e cadenza dei versamenti hanno effetto per tutti i Fondi congiuntamente; la variazione dei Fondi prescelti è possibile nell’ambito di quelli disciplinati dal presente Regolamento; è inoltre consentita la variazione dell’importo unitario dei versamenti successivi e/o della sua ripartizione tra i Fondi prescelti.
- 12 Le disposizioni di variazione di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

Trasferimento del Piano

- 13 La sottoscrizione di un Fondo tramite versamenti rateali nell’ambito di un Piano può avvenire anche per mezzo del “trasferimento” di un Piano, detto anche Piano Originario, precedentemente aperto in un altro Fondo disciplinato nel presente Regolamento e non ancora completato.
- 14 Il “trasferimento” comporta l’interruzione del Piano Originario e la prosecuzione dei versamenti nel Fondo, nell’ambito di un nuovo Piano, con le medesime modalità e caratteristiche del Piano Originario.
- 15 Le disposizioni di trasferimento di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
- 16 Eventuali disposizioni di ampliamento o variazione del Piano non sono efficaci qualora pervengano alla SGR successivamente al “trasferimento” del Piano medesimo verso un altro Fondo della SGR.

4.3 Operazioni di spostamento tra Fondi

- 1 A fronte del rimborso di quote di un Fondo per un controvalore minimo di 50 euro il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente, in unica soluzione, quote di un altro Fondo gestito dalla SGR appartenente al medesimo Sistema (“Switch”) ovvero ad un altro Sistema (“Passaggio”).
- 2 L’operazione di spostamento tra Fondi avviene secondo le seguenti modalità:
 - il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della richiesta di spostamento da parte della SGR ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario della quota, il primo giorno successivo nel quale viene determinato tale valore. Si applica quanto previsto all’art. 4.6, comma 5;
 - il giorno di riferimento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di riferimento del rimborso.
- 3 Dell’avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.
- 4 A fronte del rimborso programmato di quote di un Fondo per un controvalore minimo di 3.000 euro il partecipante che abbia chiesto l’immissione delle quote detenute nel certificato cumulativo ha facoltà, in alternativa a quanto previsto all’articolo 4.5 ed all’articolo 4.7, di sottoscrivere contestualmente, tramite investimento rateale, quote di altri Fondi gestiti dalla SGR (“Servizio Clessidra”). Il “Servizio Clessidra” può essere attivato presso una “Banca convenzionata” ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. Nel caso in cui le quote siano contestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di richiedere il “Servizio Clessidra” con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 5 Ai fini del comma precedente, il sottoscrittore deve indicare:
 - la data di decorrenza del “Servizio Clessidra”;
 - la durata, fissata in un massimo di tre anni;
 - la cadenza dei rimborsi, scelta tra quelle mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale;
 - la denominazione del fondo oggetto del rimborso programmato;
 - i Fondi prescelti per l’investimento rateale, con un massimo di tre;
 - l’ammontare da disinvestire periodicamente (minimo 50 euro per ogni Fondo prescelto), specificando la ripartizione di tale importo tra i Fondi di cui all’alinea precedente, con indicazione dell’importo o della percentuale (in unità intere).
- 6 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal sottoscrittore o, nel caso in cui in quel giorno il valore unitario della quota non sia calcolato, del primo giorno di calcolo immediatamente successivo; il giorno di riferimento degli investimenti coincide con quello di riferimento dei rimborsi che li originano.
- 7 Qualora a tale data il controvalore delle quote detenute non raggiunga l’ammontare complessivamente fissato per ogni disinvestimento periodico, la relativa disposizione non verrà eseguita neppure in parte.
- 8 Il “Servizio Clessidra” si estingue qualora ad una delle scadenze fissate la relativa istruzione non possa essere eseguita ai sensi del comma precedente.
- 9 Il partecipante può in qualsiasi momento revocare il “Servizio Clessidra” ovvero variare - nel rispetto di quanto indicato al comma 5 - durata, cadenza, Fondi prescelti per l’investimento rateale, ammontare da disinvestire periodicamente e ripartizione dello stesso tra i Fondi prescelti, dandone comunicazione alla “Banca convenzionata”. Tali variazioni divengono operanti dal giorno di ricezione della relativa comunicazione da parte della “Banca convenzionata”.

- 10 Delle avvenute operazioni nell'ambito del "Servizio Clessidra", la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno semestrale.

4.4 Servizio Eurizon Raddoppia in Controtendenza

- 1 Il sottoscrittore, che risulti titolare di un rapporto di deposito amministrato appoggiato presso una "Banca convenzionata" per l'offerta del Servizio di cui al presente articolo e supportato da un conto corrente di corrispondenza, qualora abbia optato per il bonifico bancario in via continuativa con addebito su un conto corrente presso la medesima "Banca convenzionata" quale modalità di effettuazione dei versamenti successivi a quello iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo di Investimento, ha la facoltà di incaricare, al momento della sottoscrizione - o anche successivamente - la "Banca convenzionata" di richiedere l'assegnazione di quote del Fondo per un ammontare corrispondente al doppio dell'importo del versamento unitario fissato, addebitando corrispondentemente il conto corrente del sottoscrittore, qualora, nel giorno di riferimento per la sottoscrizione, l'ultimo valore unitario della quota del Fondo disponibile risulti inferiore di almeno:
 - il 5% o il 2%, definito a scelta del sottoscrittore, per il Fondo Azionario Internazionale Etico, alla media calcolata sui valori della quota del Fondo riferiti al primo giorno di calcolo del valore della quota del quarto, terzo e secondo mese precedente.
- 2 Nell'ambito dell'incarico conferito, è sempre possibile variare la scelta tra le percentuali indicate al precedente comma, dandone comunicazione alla "Banca convenzionata". Tale variazione diviene operante dal giorno di ricezione della comunicazione da parte della "Banca convenzionata".
- 3 La disposizione data può essere revocata in qualunque momento.

4.5 Servizio Eurizon Consolida i Risultati

- 1 In alternativa a quanto indicato all'articolo 4.3, comma 4, ed all'articolo 4.7, il partecipante che possieda quote del Fondo Azionario Internazionale Etico immesse nel certificato cumulativo, aventi contropartita in un deposito amministrato appoggiato presso una "Banca convenzionata" per l'offerta del Servizio di cui al presente articolo e supportato da un conto corrente di corrispondenza, ha la facoltà di dare incarico, al momento della sottoscrizione o in un successivo, alla "Banca convenzionata" di:
 - a) confrontare quindicinalmente, il giorno 10 e 25 di ogni mese (o, se festivi, il primo giorno lavorativo successivo), l'ultimo valore unitario della quota del Fondo disponibile con il "prezzo medio", calcolato come definito al comma successivo;
 - b) disinvestire, il primo giorno lavorativo di calcolo del valore della quota successivo, qualora tale confronto evidenzii un incremento del valore della quota pari ad almeno il 5% o il 10%, definito a scelta del sottoscrittore, un importo pari alla differenza tra il valore della quota ed il "prezzo medio", moltiplicato per il numero di quote possedute, purché il controvalore del disinvestimento sia almeno pari a 50 (cinquanta) euro. Per numero delle quote possedute si intende quello relativo alle quote immesse nel certificato cumulativo che trovano contropartita nel deposito amministrato specificato dal partecipante;
 - c) investire, lo stesso giorno di riferimento del rimborso, in esenzione da spese e commissioni di sottoscrizione, il controvalore del rimborso in quote del Fondo Diversificato Etico.Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di impartire disposizioni alla "Banca convenzionata" inerenti al Servizio di cui al presente articolo, con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2 Per "prezzo medio" si intende, in funzione dell'ultima operazione effettuata con riferimento al Fondo:
 - a) nel caso sia stata effettuata unicamente la prima sottoscrizione: il valore della quota del giorno di riferimento per detta sottoscrizione;
 - b) nei casi di versamenti successivi, quello determinato applicando la seguente formula:

$$V_1 = \frac{(V_0 \times Q_0) + X}{Q_1}$$

V_0 = prezzo medio precedente

V_1 = prezzo medio dopo il versamento aggiuntivo

Q_0 = numero di quote possedute prima del versamento aggiuntivo

X = importo del versamento aggiuntivo, al netto di ogni onere

Q_1 = numero di quote possedute dopo il versamento aggiuntivo;

- c) nel caso di disinvestimento (ad eccezione di quelli di cui alla lettera d)), quello calcolato con il seguente metodo:
 - vengono determinate le quote residue, detraendo quelle rimborsate dal numero di quelle precedentemente detenute, a partire da quelle con data di regolamento più lontana nel tempo;
 - le stesse sono ordinatamente moltiplicate per i rispettivi prezzi di sottoscrizione, fatto salvo quanto indicato alle successive lettere d) ed e);
 - la somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di quote detenute;
- d) nel caso di un disinvestimento automatico di cui al comma precedente: il valore della quota a cui è stato effettuato tale disinvestimento. Tutte le residue quote in possesso del cliente si intenderanno, per le successive determinazioni del prezzo medio, sottoscritte al valore e nel giorno di riferimento di tale disinvestimento automatico;
- e) con riferimento a quanto indicato alle lettere a) e b), nel caso di adesione al Servizio successiva ad una o più sottoscrizioni del Fondo, tutte le quote acquisite dal partecipante prima di tale data si intenderanno sottoscritte al valore della quota del Fondo riferito al giorno di adesione;

- f) la richiesta di certificato individuale od il trasferimento delle quote ad altro deposito amministrato sono assimilate al disinvestimento.
- 3 Il partecipante può variare in qualsiasi momento la sua scelta tra le percentuali indicate alla lettera b) del comma 1, dandone comunicazione alla “Banca convenzionata”. Tale variazione diviene operante dal giorno di ricezione della relativa comunicazione da parte della “Banca convenzionata”.
 - 4 Le istruzioni per il “Servizio Eurizon Consolida i Risultati” si intendono valide sino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, operante dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte della “Banca convenzionata”.
 - 5 La revoca dell’adesione al “Servizio Eurizon Consolida i Risultati” non comporta oneri di alcun tipo.
 - 6 Qualora il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga alle date fissate l’importo del disinvestimento automatico di cui al primo comma, il rimborso non sarà eseguito neppure in parte.
 - 7 Il Servizio si estingue qualora il disinvestimento automatico non possa essere eseguito, ai sensi del comma precedente, per tre volte consecutive.
 - 8 Nell’ambito del Servizio, il partecipante può conferire più incarichi alla “Banca convenzionata”, con riferimento al Fondo, a condizione che ciascuno di essi abbia a riferimento quote detenute su distinti depositi amministrati.

4.6 Rimborso delle quote

- 1 Oltre a quanto previsto all’articolo VI della Parte C), “Modalità di Funzionamento” del Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
- 2 La richiesta di rimborso, sottoscritta dall’avente diritto, deve essere presentata o inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. alla SGR direttamente, ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. La richiesta di rimborso è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3 Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico (al netto degli eventuali oneri interbancari) all’ordine del richiedente ovvero a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine del richiedente. Il rimborso può inoltre avvenire a mezzo accredito a favore di società terze purché intermediari abilitati.
- 4 Qualora venga prescelto quale mezzo di pagamento l’assegno, il recapito del medesimo all’indirizzo indicato dal partecipante nella domanda di rimborso avviene a cura del soggetto collocatore, laddove individuabile, in caso contrario avviene a cura della SGR, per il tramite del Depositario.
- 5 Le domande di rimborso si considerano convenzionalmente ricevute in giornata purché pervenute entro le ore 13.00.
- 6 In caso di richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - pervenute nello stesso giorno lavorativo e provenienti dal medesimo sottoscrittore, e/o dai relativi cointestatari, il cui controvalore complessivo superi l’importo di 250.000 euro o lo 0,30% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell’esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR e la corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato all’articolo VI della Parte C), “Modalità di Funzionamento”. La facoltà prevista dal presente comma è esercitabile dalla SGR laddove, nei dieci giorni lavorativi antecedenti alle richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - di cui al presente comma, siano state attribuite al sottoscrittore e ai relativi cointestatari quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al medesimo sottoscrittore, e/o ai relativi cointestatari, tale da pregiudicare l’ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
- 7 L’esercizio della facoltà di cui al comma 6 è comunicato tempestivamente dalla SGR ai partecipanti interessati. Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità ivi previste sono eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
- 8 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
- 9 A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell’avvenuto disinvestimento.

4.7 Piani di Rimborso

- 1 Il partecipante che abbia chiesto l’immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo - in alternativa a quanto previsto all’articolo 4.3, comma 4 e all’articolo 4.5 - può chiedere alla SGR un rimborso programmato di quote. Il “Piano di Rimborso” può essere attivato presso una “Banca convenzionata” ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. A tal fine è possibile scegliere una modalità di rimborso sulla base delle seguenti opzioni:
 - A. Opzione Decumulo, che consiste nel rimborso a cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale di un importo fisso a scelta del partecipante. Tale opzione è prevista per tutti i Fondi.
 - B. Opzione Performance, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al prodotto tra la performance conseguita dal Fondo oggetto di rimborso nell’ultimo semestre o anno solare (determinata come incremento del valore della quota del Fondo nel periodo di riferimento) e il numero delle quote possedute alla scadenza del semestre solare o dell’anno solare. Tale opzione è prevista esclusivamente per il Fondo Obbligazionario Etico e Diversificato Etico;
 - C. Opzione Cedola, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al rendimento del Bot, al netto delle imposte, sulla cadenza di rimborso prescelta, moltiplicato per il valore delle quote possedute alla fine del periodo. Si prende come riferimento il rendimento netto del Bot dell’ultima asta disponibile precedente l’inizio di ogni periodo semestrale o annuale. Tale opzione è prevista esclusivamente per il Fondo Obbligazionario Etico e Diversificato Etico.

Il Partecipante dovrà indicare: la denominazione del Fondo oggetto di rimborso, la data di decorrenza dei rimborsi; la cadenza del rimborso, la modalità di rimborso prescelta. Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di impartire istruzioni alla SGR per ottenere un disinvestimento rateale attraverso un rimborso programmato, con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.

- 2 Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
- 3 Per l'opzione A, il rimborso programmato viene eseguito sulla base del valore unitario della quota del giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero del primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. L'importo dovuto viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace e non viene eseguita neppure in parte.
Per le opzioni B e C, il rimborso programmato viene eseguito sulla base di un valore unitario della quota determinato non oltre il 15° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo di riferimento prescelto dal partecipante.
Nel caso in cui il partecipante non disponga delle quote necessarie per effettuare il rimborso programmato e la relativa istruzione non possa essere eseguita per tre periodi consecutivi, il Piano decade automaticamente. In ogni caso il controvalore minimo delle operazioni di rimborso previste dal rimborso programmato non può essere inferiore a 5 (cinque) euro.
- 4 Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR secondo le modalità di cui al comma 2 entro il giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
- 5 È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
- 6 Delle avvenute operazioni nell'ambito del "Piano di Rimborso", la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno semestrale.

4.8 Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote

- 1 La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a prodotti assicurativi e/o finanziari.
- 2 La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
- 3 Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento, né effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote.
- 4 La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.
- 5 È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo la partecipazione ai Fondi.
- 6 I corrispettivi dei contratti abbinati sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni dei Fondi.
- 7 Qualora i contratti collaterali prevedano il pagamento periodico di corrispettivi, il partecipante al Fondo potrà impartire alla SGR, ai sensi del precedente articolo 4.7, istruzioni per un rimborso programmato di quote, da effettuarsi alla data di scadenza dei corrispettivi periodici dei contratti collaterali e per un controvalore corrispondente agli stessi. In tali casi, le quote da utilizzare per il rimborso programmato devono essere immesse nel certificato cumulativo. Qualora le quote di pertinenza del cliente non consentano di coprire per intero il rimborso programmato, la SGR non procederà al rimborso stesso avvisando tempestivamente il cliente.

5. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

- 1 Ai fini del calcolo del valore complessivo netto dei Fondi, le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate nella giornata e di cui non sia pervenuta conferma entro le ore 8,30 del successivo giorno di calcolo del valore unitario della quota rientreranno a far parte della posizione netta in strumenti finanziari del giorno successivo stesso.
- 2 In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR non potrà in essere le attività indicate all'art. V, comma 4, lettere a) e b), della Parte C), "Modalità di Funzionamento".

6. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

- 1 Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e a condizione che l'investitore abbia preventivamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, le operazioni di cui al presente Regolamento possono essere trasmesse tramite la rete Internet ovvero tramite il c.d. servizio di banca telefonica. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario e le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".
In particolare, mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione, possono essere effettuati:
 - la sottoscrizione delle quote dei Fondi;

- le sottoscrizioni di Piani di Accumulo (articolo 4.2 del Regolamento);
- le operazioni di variazione e trasferimento di Piani di Accumulo (articolo 4.2 del Regolamento);
- le operazioni di switch o di passaggio tra Fondi (articolo 4.3 del Regolamento);
- l'attivazione del Servizio Clessidra, la revoca e la variazione di durata, cadenza, fondi prescelti per l'investimento rateale e ripartizione di questo tra gli stessi (articolo 4.3 del Regolamento);
- le operazioni di rimborso di quote (articolo 4.6 del Regolamento);
- l'attivazione di rimborsi programmati di quote, la revoca e la richiesta di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza (articolo 4.7 del Regolamento);
- l'attivazione del Servizio Eurizon Raddoppia in Controtendenza, la revoca e la variazione delle percentuali (articolo 4.4 del Regolamento);
- l'attivazione del Servizio Eurizon Consolida i Risultati, la revoca e la variazione delle percentuali (articolo 4.5 del Regolamento);
- l'attivazione, la variazione e la revoca del Servizio di Devoluzione dei Ricavi (articolo 2).

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1 Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota a decorrere dalla data di avvaloramento della prima quota del Fondo, il valore giornaliero della stessa rimarrà invariato a 5 euro.

Con riferimento all'art. V "Valore unitario della quota e sua pubblicazione", comma 4, Parte C), "Modalità di funzionamento", il Consiglio di Amministrazione della SGR ha fissato a 5 (cinque) euro l'entità minima rimborsabile in caso di rettifica del valore unitario delle quote del fondo.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

- 1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
- 4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
- 7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del prodotto”.
- 8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 13 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
- 14 La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* (“FATCA”).
A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.
La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.
La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 1 I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
- 2 Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La

tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

- 4 A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
- 5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
- 6 I certificati al portatore sono stati emessi sino al 16 dicembre 2013.

III . ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 1 L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 2 Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
- 3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV . SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2 La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3 Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI . RIMBORSO DELLE QUOTE

- 1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

- 4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
- 5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l’orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) del presente regolamento.
- 6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
- 7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
- 8 La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 9 La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all’andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
- 10 L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2 L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
- 5 Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3 Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.